




Unione Europea



Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"
Cosenza



MIUR

Prot. n. 9280 C/5

del 06.11.2013

Ai Docenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: **visite specialistiche** – precisazioni.

Si precisa che il CCNL/2003 non differenzia le assenze del personale scolastico determinate da visite specialistiche da quelle per malattia. Esse, pertanto, vanno regolate ai sensi dell'art.17 del contratto medesimo. Esse solitamente sono richieste dal medico di base per accertamenti sanitari che esulano dalla competenza del medico stesso.

La materia relativa alla visita medica durante l'orario di servizio secondo il C.M. 301 27.06.96 e la nota ARAN n.1172 del 15.02.96 dice:

*"nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, ove non sia **dimostrabilmente** possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, anche di un permesso a recupero. Il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i giorni eventualmente richiesti per il viaggio"*

Da ciò consegue che:

- a) **Grava sul dipendente** che, in caso di visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici richiede di usufruire del trattamento previsto per le assenze di malattia ex art.17 del CCNL/2003, **l'onere della dimostrazione che la visita, la prestazione specialistica o l'accertamento diagnostico non sono possibili al di fuori dell'orario di servizio.** Pertanto il dirigente potrà pretendere che il dipendente, al momento


Via Isnardi, 2 – Via Molinella, 30 - 87100 COSENZA (CS)

C.F. 80008570784 – C.M. CSPS020001 Telefono 0984/412496 - Fax 0984/412135

E-mail: csp020001@istruzione.it – csp020001@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceofermics.gov.it



Unione Europea



Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"
Cosenza



MIUR

in cui presenta la domanda o successivamente, quando esibirà la documentazione ,
**documenti o quantomeno autocertificati altresì l'impossibilità di sottoporsi a visita,
prestazione o accertamento fuori dell'orario di servizio.**

- b) Effettuata la visita, avuta la prestazione specialistica il dipendente **dovrà farsi rilasciare dal medico, dallo specialista o dalla struttura sanitaria l'apposita attestazione che si ritiene debba riportare non solo il giorno della visita, prestazione o accertamento, ma anche l'orario di svolgimento.** Se non avvenuto, legittimamente può esserne richiesta l'integrazione.
- c) Solo dopo aver verificato che la documentazione circa l'impossibilità della visita, prestazione e accertamento al di fuori dell'orario di servizio sia regolare e che effettivamente si siano svolte all'interno dell'orario di servizio (eventualmente calcolando i tempi del viaggio), il dirigente potrà chiudere il procedimento applicando a tale assenza la disciplina prevista per le assenze per malattia o del permesso a recupero.



Il Dirigente scolastico

Michela Bilotta